

**REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO CULTURA SPORT
P O T E N Z A**

**AVVISO PUBBLICO
“FORMAZIONE CONTINUA PER AZIENDE
COINVOLTE IN PROCESSI ANTICRISI”**

Anno 2012

SOMMARIO

- Art. 1 Riferimenti normativi e programmatici
- Art. 2 Finalità ed oggetto dell'avviso pubblico
- Art. 3 Regime di aiuto
- Art. 4 Condizioni per la concessione di aiuti alle imprese
- Art. 5 A chi è destinato l'Avviso Pubblico
- Art. 6 Chi può presentare ed attuare i progetti
- Art. 7 Azioni formative finanziabili
- Art. 8 Priorità di finanziamento
- Art. 9 Localizzazione dei progetti
- Art. 10 Spesa prevista
- Art. 11 Come presentare i progetti
- Art. 12 Quando presentare i progetti
- Art. 13 Come vengono selezionati i progetti
- Art. 14 Prima fase: verifica dei requisiti di ammissibilità
- Art. 15 Seconda fase: valutazione di merito dei progetti
- Art. 16 Terza fase: esiti della selezione
- Art. 17 Quarta fase: comunicazione degli esiti della selezione
- Art. 18 Come viene erogato il finanziamento
- Art. 19 Tempi di avvio e conclusione del progetto
- Art. 20 Obblighi del soggetto attuatore
- Art. 21 Diritti del soggetto attuatore
- Art. 22 Uffici di riferimento da contattare
- Art. 23 Adempimenti relativi a comunicazione, informazione e pubblicità
- Art. 24 Tutela e privacy
- Art. 25 Accesso ai documenti amministrativi

AVVISO PUBBLICO “FORMAZIONE CONTINUA PER AZIENDE COINVOLTE IN PROCESSI ANTICRISI”

ART. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI

Il presente Avviso Pubblico fa riferimento alla normativa di seguito elencata:

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999, e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento unico di applicazione del 15 febbraio 2007, corrigendum al Regolamento (CE) n. 1828/2006, e che stabilisce le modalità di applicazione del succitato Regolamento (CE) n. 1083/2006, e e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. (CE) 800/2008 recante disposizioni sulle Categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- Raccomandazione 2003/361/CE del 06 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese, G.U. L. 124 del 20.05.2003;
- Programma Operativo FSE Basilicata 2007-2013 per l'intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" della Regione Basilicata (Italia), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)6724 del 18 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 401 del 10 giugno 2008 che prende atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea C(2007) 6724 del 18/12/2007 di adozione del P.O. FSE Basilicata 2007-2013, così come proposto con la D.G.R. n. 224 del 26 febbraio 2008;
- Legge Regionale n. 33/2003 "Riordino del sistema formativo integrato";
- D.G.R. n. 854 del 10 giugno 2008, con la quale è stato preso atto dei "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo", relativi al Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Basilicata.
- D.G.R. n.1075 del 10 giugno 2009 di approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE Basilicata 2007-2013;
- D.G.R. n.2159 del 16 dicembre 2009 di presa d'atto del parere di conformità espresso dalla Commissione europea in merito al Documento di Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2007-2013;

- D.G.R. n. 981 del 5 luglio 2011 concernente l’approvazione delle modifiche e delle integrazioni al Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE 2007-2013;
- D.G.R. n. 1690 del 28 Ottobre 2008 e successive modifiche ed integrazioni con il quale la Giunta regionale ha approvato il Piano di Comunicazione del PO FSE Basilicata 2007-2013;
- D.G.R. n. 2086 del 04 dicembre 2009, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la linea grafica del P.O. F.S.E. Basilicata 2007-2013 ed il Manuale d’uso;
- Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009 in materia di ammissibilità delle spese e massimali di costo per attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007-2013;
- D.G.R. n. 263 del 1° Marzo 2011 di presa d’atto del Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007- 2013;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".
- Legge n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi come modificata ed integrata dalla Legge n. 15/2005 3 dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80;
- Legge Regionale 28/2007, art. 17: "Programmi di reindustrializzazione e di salvaguardia dei livelli occupazionali nei siti inattivi del territorio della Regione Basilicata"
- Legge Regionale 1/2009 "Sviluppo e competitività del sistema produttivo lucano
- D.C.R. 4 agosto 2009, prosieguo seduta 3 agosto 2009, n. 571. Strategia Regionale per la Ricerca, l’Innovazione e la Società dell’Informazione (SRI) - Approvazione.
- Accordo – Quadro regionale integrativo sottoscritto in data 22 Giugno 2011 tra la Regione Basilicata e le parti sociali e datoriali, approvato con DGR n. 1029 del 12 Luglio 2011;
- Asse I “Adattabilità” del P.O. F.S.E. Basilicata 2007-2013 ed in particolare l’obiettivo specifico c), Categoria di spesa 62;
- Nota del Comitato di Coordinamento dei Fondi del 28/01/2010 (COCOF/09/0025/04-EN) della Comunità Europea;
- D.G.R. n. 597 del 29 Aprile 2011 “Approvazione dei parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dall’art. 11.3 (b) del Reg. CE 1081/2006” in particolare i paragrafi 4.3 e seguenti;
- D.G.R. n. 237 del 2 Marzo 2012 – “Approvazione del Documento per l’adozione dei parametri di costo ammissibili nel quadro delle operazioni di semplificazione previste dall’art. 11.3(b) del regolamento (CE) 1081/2006 relativamente agli interventi di Formazione Continua finanziati dalla Regione Basilicata”
- D.G.R. n. 1625 dell’8 Novembre 2011 recante “D.G.R. n. 243 del 23 febbraio 2011 - Istituzione del repertorio regionale dei profili professionali della Basilicata”;

- D.G.R. n. 1758 del 29 Novembre 2011 “Legge Regionale n. 33/2003 art. 7 – Approvazione del documento metodologico “Verso il sistema regionale integrato della formazione continua”

ART. 2

FINALITÀ ED OGGETTO DELL'AVVISO PUBBLICO

1. Con il presente avviso la Regione Basilicata intende sostenere la capacità competitiva dei sistemi produttivi regionali e l'adeguamento della professionalità dei lavoratori, attraverso la concessione di aiuti alle imprese, con unità locali di produzione di beni e servizi ubicate nel territorio della Regione Basilicata, interessate alla realizzazione di attività di formazione continua.
2. L'Avviso Pubblico è rivolto alle imprese che abbiano contribuito alla realizzazione di politiche regionali anticrisi, inserendo nel proprio organico – nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda – lavoratori in CIG in deroga o in mobilità in deroga, provenienti da aziende in crisi insediate in aree produttive lucane.

ART. 3

REGIME DI AIUTO

1. Il contributo pubblico concedibile sarà determinato sulla base delle disposizioni di cui alla Sezione 8 Aiuti alla formazione, del Regolamento (CE) 800/2008. L'Articolo 39 del Regolamento sopracitato prevede che gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 4.
2. L'art. 38 del Reg.(CE) n. 800/2008 individua come:
 - “formazione specifica”: la formazione che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal destinatario presso l'impresa beneficiaria e che fornisce qualifiche che non sono trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo sono solo limitatamente.
 - “formazione generale”, intesa come quella che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione.

ART. 4

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE IMPRESE

1. A norma dell'art. 39 del Reg.(CE) 800/2008 l'intensità di aiuto non supera:
 - a) il 25 % dei costi ammissibili per la formazione specifica¹ e

¹ Per la definizione di “formazione generale” e “formazione specifica”, vedi Art. 3

b) il 60 % dei costi ammissibili per la formazione generale.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili, nei seguenti casi:

- o di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili;
- o di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

Le percentuali di cofinanziamento pubblico dei progetti sono specificate nella tabella che segue:

| | Grandi imprese | | Medie imprese | | Piccole imprese | |
|-----------------------------|----------------|--|---------------|--|-----------------|--|
| | % | maggiorazione per soggetti svantaggiati o disabili | % | maggiorazione per soggetti svantaggiati o disabili | % | maggiorazione per soggetti svantaggiati o disabili |
| Formazione specifica | 25% | 10% | 35% | 10% | 45% | 10% |
| Formazione generale | 60% | 10% | 70% | 10% | 80% | 10% |

2. Si precisa inoltre che la quota percentuale di cofinanziamento privato prevista sarà tenuta ferma anche nel caso in cui venga rideterminato il valore assoluto della quota di finanziamento pubblico.

3. Tutti i costi coperti da cofinanziamento privato, sia obbligatorio sia facoltativo, (costo del personale e non) andranno regolarmente rendicontati a costi reali al termine delle attività, al fine di verificare il massimale di finanziamento pubblico concesso.

ART. 5 A CHI É DESTINATO L'AVVISO PUBBLICO

1. Possono beneficiare dell'aiuto le imprese, come definite dall'allegato I del Reg. (CE), n. 800/2008 che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere la sede dell'impresa e/o almeno una sua unità locale, allocata sul territorio della Regione Basilicata;
 - b) avere proceduto, nel corso dei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, all'assunzione di uno o più lavoratori in CIG in deroga o mobilità in deroga provenienti dalle aziende di aree industriali e produttive lucane in crisi;
 - c) non aver cessato o sospeso la propria attività e di essere iscritta nel relativo registro di categoria;
 - d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, o di non avere in corso un procedimento di una di tali situazioni;
 - e) di non essere un'impresa in difficoltà, come definita dall' articolo 1, par. 7, lett. a) e b) del Reg. (CE) 800/2008;
 - f) non essere un'impresa che abbia ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, come definiti dal DPCM 23

maggio 2007²;

- g) non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- h) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- i) osservare all'interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- j) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- k) rispettare per il proprio personale il CCNL di riferimento;
- l) essere in regola con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- m) non essere destinataria di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
- n) assenza di cause ostative previste dalla l. 575/65 e s.m.i (norme antimafia).

3. I requisiti sono cumulativi, nel senso che tutti devono contemporaneamente sussistere.

4. Sono **destinatari della formazione**³:

- 1. i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- 2. i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e i titolari di contratti di lavoro "atipici", a condizione che i rispettivi contratti di lavoro conservino vigenza per tutto il periodo di durata delle attività formative;
- 3. i titolari di impresa, ove direttamente impegnati nel processo produttivo.

5. Sono esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato, per lo specifico dei contenuti ad esso propri. E' invece ammessa la possibilità della loro partecipazione alle attività di formazione continua che si configurano come aggiuntive. Sono altresì esclusi i lavoratori con contratto di lavoro occasionale. I soci lavoratori di società cooperative e iscritti al libro paga sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

6. Sono ammissibili i progetti che presentano un monte ore per allievo di attività formative specificamente rivolte ai lavoratori in CIG in deroga o mobilità in deroga provenienti dalle aziende di aree industriali e produttive lucane in crisi pari almeno al 70% del monte ore per allievo complessivo.

ART. 6

CHI PUO' PRESENTARE ED ATTUARE I PROGETTI

1. I progetti formativi sono presentati:

- a) dall'impresa beneficiaria, singola o associata in ATI/ATS. I progetti interaziendali sono

2 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

3 Alla data di presentazione del progetto

presentabili anche da gruppi di imprese, consorzi o soggetti giuridici già costituiti che associno o uno o più beneficiari – per ognuno dei quali sia dimostrabile la sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità indicati all'art. 5 – ove la propria condizione giuridica e le proprie norme lo consentano. In quest'ultimo caso il soggetto presentatario assume la titolarità del progetto verso la Regione;

b) da un Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Basilicata, su espresso mandato da parte della/e impresa/e beneficiaria/e – per ognuna delle quali sia dimostrabile la sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità indicati all'art. 5. In quest'ultimo caso l'Organismo di Formazione assume la titolarità del progetto verso la Regione stessa.

2. I progetti formativi possono essere attuati:

- dalla/e impresa/e richiedente/i:
 - attraverso le risorse didattiche ed organizzative a ciò necessarie, di cui l'azienda dispone in modo diretto;
 - e/o attraverso loro reperimento sul mercato, ricorrendo a forniture di prestazioni e servizi, ove queste siano direttamente e dimostrabilmente collegate all'azione di innovazione (si veda Art. 8.1);
 - e/o delegando una o più attività progettuali ad un Organismo di Formazione. Il ricorso alla delega è ammesso nel limite del 30% del costo complessivo del progetto e nel rispetto di quanto stabilito dalla Circolare MLPS 2/2009 relativamente alle attività delegate a soggetti terzi. In nessun caso la delega può riguardare attività di direzione, coordinamento ed amministrazione dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso. Tra il soggetto attuatore e delegato non devono sussistere forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile. Inoltre i due soggetti devono essere fra loro indipendenti secondo quanto previsto nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE;
- integralmente da un Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Basilicata, ove ne abbia assunto la diretta titolarità.

ART. 7

AZIONI FORMATIVE FINANZIABILI

1. Sono ammesse a finanziamento attività formative rivolte a lavoratori e/o titolari della medesima impresa e attività formative comuni a lavoratori e/o titolari di più imprese, definite in entrambi i casi a partire dalle caratteristiche del contesto di intervento. È escluso, in ragione degli obiettivi dell'avviso, il finanziamento di formazione ad accesso individuale, intesa come partecipazione di uno o più lavoratori/titolari di impresa ad una offerta formativa preesistente e non contestuale.
2. I progetti sono costituiti ciascuno da uno o più interventi formativi, eventualmente articolati in una o più edizioni della medesima durata, basati sulla predisposizione da parte dei richiedenti di una specifica proposta progettuale. Si intende per intervento formativo l'attività rivolta a uno o più destinatari aventi i medesimi fabbisogni e obiettivi formativi.
3. Gli interventi formativi si sviluppano attraverso percorsi di apprendimento formale e non formale mediante attività d'aula e di laboratorio, periodi di stage presso altre strutture, periodi di formazione presso enti di ricerca, università e scuole, secondo modalità formative e didattiche

coerenti con gli obiettivi specifici. Le attività formative sui posti di lavoro, all'interno degli ambienti normalmente asserviti alla produzione e che prevedono l'impiego di attrezzature di produzione, sono autorizzate entro il limite massimo del 40% delle ore previste e devono configurarsi come esercitazioni applicative assistite da tutor o docenti o esperti, finalizzate alla sperimentazione ed all'apprendimento di nuove procedure e metodologie di lavoro. In nessun caso i risultati di tali esercitazioni (prodotti o servizi) possono costituire beni vendibili per l'impresa o utilizzabili dall'impresa a fini produttivi. Le attività formative possono essere svolte in orario di lavoro e/o al di fuori di esso. Il ricorso alla Formazione a Distanza è ammesso per un massimo del 20% della durata complessiva, esclusivamente per gli eventuali interventi di natura complementare.

4. Il presente Avviso Pubblico, per definire gli importi massimi ammissibili a finanziamento, si avvale della adozione di parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dall'art. 11.3(b) del Reg. CE 1081/2006, approvata con DGR n. 597 del 29 Aprile 2011. Il parametro standard di costo adottato per i servizi collettivi è **pari 20,00 euro/ora/allievo**. Altri parametri di calcolo da considerare ai fini della determinazione del contributo pubblico massimo richiedibile:
 - numero minimo di ore per intervento: 24
 - numero massimo di ore per intervento: 360
5. In ogni caso il finanziamento pubblico per singolo progetto non può essere superiore a **Euro 800.000,00**. Il totale del finanziamento pubblico richiedibile viene calcolato sommando i costi dei singoli interventi.
6. In applicazione dei principi della semplificazione amministrativa previsti dal documento di cui al comma 5, i progetti ammessi a finanziamento saranno rendicontati secondo la modalità dei costi standard, sulla base degli indicatori fisici di effettiva realizzazione delle attività. Sono a tal fine definiti i seguenti parametri:
 - realizzazione di oltre l'80% del monte ore totale⁴: finanziamento integrale;
 - realizzazione di oltre il 70% e fino all'80% del monte ore totale: finanziamento pari al 90% dei costi ammessi a preventivo;
 - realizzazione di oltre il 60% e fino al 70% del monte ore totale: finanziamento pari all'80% dei costi ammessi a preventivo;
 - realizzazione del 50% fino al 60% del monte ore totale: finanziamento pari al 70% dei costi ammessi a preventivo;
 - realizzazione inferiore al 50% del monte ore totale: revoca del finanziamento.
7. In sede di rendiconto finale, sarà oggetto di verifica la corrispondenza fra i) la percentuale di monte ore per allievo di attività formative specificamente rivolte ai lavoratori in CIG in deroga o mobilità in deroga provenienti dalle aziende di aree industriali e produttive lucane in crisi dichiarata in sede di presentazione del progetto e ii) la percentuale effettiva. Ove il dato effettivo sia minore del valore atteso, sarà applicata una riduzione lineare del finanziamento determinato in esito all'applicazione del precedente comma, pari allo scostamento rilevato.

4 La percentuale viene calcolata dividendo la somma delle ore effettivamente frequentate da tutti gli allievi per il monte ore totale. Esempio: 5 allievi x 100 ore di formazione = monte ore totale 500 ore. Al termine delle attività formative, si sommano le ore frequentate da tutti gli allievi e si dividono per 500. La percentuale derivante indica il parametro di realizzazione del corso.

8. In sede di rendiconto finale, sarà altresì oggetto di verifica la corrispondenza fra la qualità dichiarata dei docenti esterni e quella effettivamente posseduta dagli stessi utilizzati per le attività progettuali, attraverso esame dei curricula vitae. L'eventuale non corrispondenza comporterà un abbattimento del finanziamento, determinato in esito all'applicazione del precedente comma, fino ad un massimo del 50% del valore del monte ore di docenza interessato, secondo la seguente graduazione:
- se il docente previsto appartiene alla fascia A e quello incaricato appartiene alla fascia B, l'abbattimento del relativo costo è del 20%;
 - se il docente previsto appartiene alla fascia B e quello incaricato appartiene alla fascia C, l'abbattimento del relativo costo è del 30%;
 - se il docente previsto appartiene alla fascia A e quello incaricato era fascia C, l'abbattimento del relativo costo è del 50%.
9. Nel caso di svolgimento parziale o totale di attività di docenza da parte di titolari o dipendenti dell'impresa, il finanziamento determinato in esito all'applicazione del precedente comma è abbattuto, in modo proporzionale al monte ore di docenza interessato, fino ad un massimo del 50% del valore del finanziamento complessivo, secondo la seguente graduazione: per ogni punto percentuale in aumento relativo alla proporzione fra monte ore totale ed ore di docenza svolte dal personale interno, il finanziamento è decurtato di mezzo punto percentuale, esempio: 100% di docenza interna, 50% decurtazione del finanziamento; 99% di docenza interna, 49,50% di decurtazione del finanziamento; etc.).

ART. 8 PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO

1. La valutazione di merito dei progetti ammissibili presentati è svolta con riferimento alle seguenti priorità di finanziamento:
- contributo dell'intervento alle strategie anticrisi e di sviluppo definite dagli strumenti di programmazione regionali richiamati nei riferimenti normativi e programmatici di cui all'art. 1 del presente Avviso;
 - presenza di investimenti in innovazione tecnologica dei prodotti e/o dei processi produttivi realizzate nell'ultimo triennio e/o in corso di realizzazione, intese come investimenti in acquisizione di beni, brevetti o svolgimento, anche in partnership con altri soggetti, di attività di ricerca e sviluppo a carattere pre-competitivo o competitivo, dimostrabilmente correlati all'intervento formativo;
 - presenza di destinatari della formazione appartenenti a tipologie di lavoratori in situazione di sottorappresentazione (donne, lavoratori *over* 45);
 - presenza di azioni formative dimostrabilmente correlate ad interventi sostenuti, per lo specifico dei soggetti beneficiari, dal FESR o da altri Fondi;
 - presenza di schemi di integrazione del progetto candidato a finanziamento con attività formative in essere o svolte nell'anno precedente la richiesta attraverso accesso a Fondi Interprofessionali per la formazione continua o presenza di specifici accordi formalizzati fra le parti sociali.

ART. 9 LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI

1. I progetti devono essere realizzati in Basilicata, fatta eccezione per i periodi di stage, visite didattiche e periodi di formazione presso strutture di formazione, innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico, eventualmente previsti fuori dal territorio regionale, per un massimo del 30% delle ore complessive.

ART. 10 SPESA PREVISTA

1. Il presente avviso è finanziato con le risorse di cui al PO FSE Basilicata 2007-2013- Asse "Adattabilità" (Categoria di spesa n. 62) per una spesa complessiva prevista di **Euro 1.500.000,00**.
2. Il complessivo delle risorse è reso disponibile per tranche successive, secondo la seguente progressione:

| Tranche | Data di disponibilità | Importo programmato |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 1. | 15.06.2012 | 1.000.000,00 |
| 2. | 15.10.2012 | 500.000,00 |

3. Le risorse non impegnate per singola tranche e/o resesi disponibili a seguito di rinuncia o revoca di finanziamento sono riallocate in quella successiva. Inoltre, la Regione Basilicata si riserva la possibilità di procedere a rifinanziamento della tranche, sulla base delle risorse ad essa disponibili.

ART. 11 COME PRESENTARE I PROGETTI

1. La candidatura viene presentata con modalità interamente on line.
2. La compilazione della domanda on line va fatta rispettando i seguenti step:
 - registrazione, con indicazione puntuale dei dati anagrafici del legale rappresentante dell'azienda partecipante, al sito basilicatanet.it ;
 - Il sistema genera automaticamente una mail di conferma della registrazione che verrà inviata all'indirizzo email indicato nella pagina di registrazione. Nella stessa mail, si trovano tutte le ulteriori indicazioni⁵ per ottenere il PIN (numero di codice personale e incedibile che vi abilita all'accesso ad alcuni servizi della Pubblica Amministrazione regionale, fra cui la

⁵ Nel caso in cui il legale rappresentante del beneficiario sia in possesso di firma digitale, la procedura per l'ottenimento del PIN è semplificata e non prevede la visita del richiedente negli Uffici regionali per il riconoscimento *de visu*

- compilazione della domanda per questo Avviso Pubblico);
- una volta ottenuto il PIN è possibile accedere al servizio “Centrale Bandi” nel quale, inserendo il nome utente e la password scelti nella fase di registrazione, e il codice PIN che è stato assegnato, si accede alla pagina dell’Avviso Pubblico “Formazione continua per aziende coinvolte in processi anticrisi”, con la possibilità di compilare la domanda di partecipazione ed inviarla. L’invio vale automaticamente come presentazione all’Ufficio Protocollo del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport della Regione Basilicata.
3. Ogni soggetto attuatore può presentare un solo progetto, articolato in uno o più interventi formativi, a loro volta eventualmente articolati in una o più edizioni.
 4. La domanda on line deve essere compilata in ogni sua parte, e deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a norma dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 relativa allo status dell’impresa proponente (All. 1.1)

ART. 12 QUANDO PRESENTARE I PROGETTI

1. L’avviso pubblico è sempre aperto. I progetti possono essere presentati in qualunque momento, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul BUR della Basilicata, e accedono alla fase di selezione della tranche di finanziamento disponibile, secondo il seguente calendario:

| Tranche | Data ultima di ricezione ai fini della selezione |
|---------|--|
| 1. | 15.08.2012 |
| 2. | 15.12.2012 |

2. Non sono posti limiti alla reiterazione della presentazione di progetti non ammessi a finanziamento nell’ambito di una singola tranche. Le condizioni di progetto approvato ma non finanziato per carenza di risorse, così come i casi di rinuncia e revoca, non hanno alcun effetto sulla reiterazione dell’accesso e la formazione della relativa graduatoria.

ART. 13 COME VENGONO SELEZIONATI I PROGETTI

1. I progetti sono sottoposti al processo di selezione, articolato in quattro fasi:
 - la prima fase riguarda la verifica dei requisiti di ammissibilità della candidatura;
 - la seconda fase riguarda la valutazione di merito dei progetti candidati;
 - la terza fase riguarda gli esiti della selezione;
 - la quarta fase riguarda la comunicazione degli esiti della selezione.
2. La verifica dei requisiti di ammissibilità e la valutazione di merito dei progetti è effettuata da una commissione di valutazione composta da funzionari della Regione Basilicata, con il contributo

eventuale di esperti esterni.

3. L'approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi e degli elenchi dei progetti non ammessi è effettuata dall'Ufficio Formazione Continua e Alta Formazione del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport della Regione Basilicata.
4. Lo standard di servizio delle operazioni di selezione è di 60 giorni naturali dalla data ultima di ricezione delle singole tranche.

ART. 14

PRIMA FASE: VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. L'istruttoria di ammissibilità è eseguita dalla commissione di valutazione di cui all'art. 13, che avrà facoltà di richiedere, ai sensi della legge vigente, le integrazioni e i chiarimenti ritenuti necessari. Le domande sono ritenute ammissibili solo se:
 - a) pervenute secondo le modalità indicate nell'art. 11 del presente Avviso Pubblico;
 - b) presentate da beneficiari in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6;
 - c) relative ad interventi formativi appartenenti alle tipologie ed aventi le caratteristiche di cui all'art. 7.
2. L'assenza di anche uno solo dei requisiti sopra indicati costituisce motivo di esclusione della candidatura.

ART. 15
SECONDA FASE: VALUTAZIONE DI MERITO DEI PROGETTI

1. I progetti ammessi saranno sottoposti a valutazione. La commissione di valutazione procede all'esame di merito dei singoli interventi che compongono il progetto sulla base dei criteri di cui alla tavola seguente.

| <i>Criterio/subcriterio</i> | <i>Punti max</i> |
|--|------------------|
| A. Obiettivi professionali ed impatti attesi sui destinatari | 15 |
| <i>A.1 Caratteristiche degli obiettivi organizzativi e professionali dell'intervento</i> | <i>5</i> |
| <i>A.2 Incidenza dei destinatari della formazione provenienti da CIG in deroga o mobilità in deroga sul complessivo dei destinatari della formazione</i> | <i>5</i> |
| <i>A.3 Incidenza dei complessivi destinatari della formazione sul complessivo della forza-lavoro</i> | <i>5</i> |
| B. Priorità assegnabili all'intervento | 15 |
| <i>B.1 Contributo dell'intervento alla strategia di sviluppo definita dagli strumenti di programmazione regionali</i> | <i>5</i> |
| <i>B.2 Presenza di investimenti in innovazione tecnologica correlati all'intervento formativo.....</i> | <i>5</i> |
| <i>B.3 Presenza di tipologie di lavoratori in situazione di sottorappresentazione</i> | <i>2</i> |
| <i>B.4 Schemi di integrazione con interventi sostenuti da Fondi Strutturali</i> | <i>2</i> |
| <i>B.5 Schemi di integrazione con interventi sostenuti da Fondi Interprofessionali e dialogo sociale.....</i> | <i>1</i> |
| D. Qualità progettuale | 30 |
| <i>D.1 Architettura complessiva del progetto</i> | <i>5</i> |
| <i>D.2 Qualità e coerenza delle eventuali azioni propedeutiche e di supporto</i> | <i>5</i> |
| <i>D.3 Specificazione ed adeguatezza dei contenuti della formazione</i> | <i>3</i> |
| <i>D.4 Specificazione ed adeguatezza dei metodi e degli strumenti didattici</i> | <i>5</i> |
| <i>D.5 Specificazione ed adeguatezza dei metodi di monitoraggio e gestione dell'intervento</i> | <i>3</i> |
| <i>D.6 Specificazione ed adeguatezza dei metodi di valutazione e attestazione degli apprendimenti</i> | <i>3</i> |
| <i>D.7 Coerenza della durata oraria rispetto agli obiettivi di apprendimento</i> | <i>3</i> |
| <i>D.8 Coerenza della qualità dei docenti rispetto agli obiettivi di apprendimento.....</i> | <i>3</i> |
| TOTALE PUNTI | 60 |

2. I progetti sono ammessi a finanziamento ove raggiungano almeno 30 punti.

ART. 16
TERZA FASE: ESITI DELLA SELEZIONE

1. Le domande presentate all'interno di ciascuna tranche temporale dello sportello (vedi art. 12)

verranno esaminate, approvate e finanziate fino ad esaurimento delle risorse.

2. Le graduatorie risultanti saranno articolate nelle seguenti sezioni:

- domande ammesse e finanziate;
- domande ammesse e non finanziate per insufficienza di risorse;
- domande non ammesse.

Per la reiterazione nella tranche temporale successiva di domande ammesse ma non finanziate per insufficienza di risorse e domande non ammesse, si veda l'art. 12 comma 2.

ART. 17

QUARTA FASE: COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE

1. Gli esiti dell'istruttoria verranno pubblicati sul B.U.R. Basilicata e sul sito Internet della Regione Basilicata. La pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica per gli interessati.

ART. 18

COME VIENE EROGATO IL FINANZIAMENTO

1. Il finanziamento dei progetti viene erogato secondo le seguenti modalità:

- 1° rateo pari al 50% del finanziamento pubblico assentito; per ottenere il primo rateo, il beneficiario, all'atto dell'avvio delle attività formative, presenta agli Uffici competenti della Regione Basilicata apposita domanda, con allegata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l'importo richiesto;
- 2° rateo pari al 40% del finanziamento pubblico assentito, a presentazione alla Regione Basilicata di apposita domanda, con allegata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l'importo richiesto, e previa dimostrazione di aver realizzato almeno il 70% delle attività in cui si articola l'intervento formativo, mediante la certificazione dei risultati raggiunti in termini di indicatori fisici (ore di formazione per allievo);
- 3° rateo a saldo del contributo assentito e comunque per un importo complessivo non superiore a quello richiesto; per ottenere il saldo il beneficiario presenta agli Uffici competenti della Regione Basilicata apposita domanda, con allegata la certificazione dei risultati raggiunti in termini di indicatori fisici (ore di formazione per allievo).

ART. 19

TEMPI DI AVVIO E CONCLUSIONE DEL PROGETTO

1. Ciascun progetto deve trovare avvio, a pena di revoca del finanziamento, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

2. I progetti devono concludersi entro 8 mesi dalla data di avvio, nell'ambito dei quali sono ricompresi anche i tempi necessari alla presentazione del rendiconto delle attività progettuali.

ART. 20

OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- rispettare i tempi di avvio e conclusione del progetto;
- provvedere a gestione, attuazione e rendicontazione del progetto in tutte le sue parti;
- predisporre il registro didattico e di presenza curandone la preventiva vidimazione da parte della Regione;
- predisporre il calendario delle attività;
- garantire la qualità complessiva dell'attività formativa;
- osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di formazione professionale ed accettare il controllo della Regione;
- fornire con cadenza periodica e secondo le modalità stabilite dall'amministrazione tutti i dati fisici, nonché ulteriori informazioni ritenute utili ai fini del controllo, monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post, attinenti la realizzazione del progetto finanziato, mediante utilizzo del sistema di monitoraggio regionale SIRFO2007;
- su richiesta dell'amministrazione esibire la documentazione in originale;
- assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato ed agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione entro i termini fissati;
- assicurare il rispetto delle prescrizioni e dei tempi per il ripristino delle eventuali condizioni di regolarità;
- fornire il rapporto di valutazione degli esiti del progetto;
- assicurare la conformità dello sviluppo delle attività al progetto approvato;
- assicurare parità di trattamento nelle attività di selezione dei partecipanti;
- redigere e presentare il rendiconto delle attività entro 30 gg. dalla data di conclusione delle attività di progetto;
- applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale e in materia di sicurezza;
- assicurare i destinatari contro gli infortuni sul lavoro, INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

2. Il mancato rispetto di uno degli obblighi descritti comporta, dopo diffida ad adempiere, la risoluzione della convenzione stipulata dal soggetto attuatore con la Regione Basilicata.

ART. 21

DIRITTI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il soggetto attuatore ha diritto a:

- essere preventivamente informato circa le verifiche in loco, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, verifiche ispettive volte a controllare la corretta realizzazione delle attività ed il raggiungimento effettivo degli obiettivi di realizzazione fisica;
- completare, integrare o regolarizzare la documentazione relativa alla fase di attuazione del progetto nei termini e nei modi stabiliti dalla Regione;
- essere assistito da persone di propria fiducia durante l'attività di controllo;

- conoscere l'esito dei controlli.

ART. 22

UFFICI DI RIFERIMENTO DA CONTATTARE

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo è rappresentata dall'Ufficio Formazione Continua e Alta Formazione del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata nella persona del suo dirigente pro tempore.

2. Per qualsiasi informazione in merito al presente Avviso Pubblico le persone interessate potranno rivolgersi all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e agli addetti dell'Ufficio Formazione Continua e Alta Formazione del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata, avvalendosi dei seguenti recapiti telefonici e telematici:

- tel. 0971.666123 - 668055 – U.R.P.
- email: urpformazione@regione.basilicata.it

ART. 23

ADEMPIMENTI RELATIVI A COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il soggetto attuatore è tenuta a garantire la massima visibilità agli interventi cofinanziati dal F.S.E., ai sensi del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione europea e s.m.i. ed in coerenza con il Piano di Comunicazione, approvato dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 1690/2008 e s.m.i., e con la linea grafica ed il relativo Manuale d'uso della linea grafica del PO FSE Basilicata 2007-2013, approvati con la D.G.R. n. 2086/2009.

2. In particolare, nel caso di realizzazione di materiale pubblicitari e di comunicazione che attengono all'intervento finanziato, deve rispettare le norme grafiche contenute nel suddetto Manuale d'uso. Il Manuale, i file grafici e tutti i template (indicati con la dicitura: DOC_descrizione) relativi alla documentazione da produrre sono messi a disposizione dalla Regione Basilicata sul proprio sito web all'indirizzo www.regione.basilicata.it, sezione Dipartimento Formazione e Lavoro – P.O. FSE 2007-2013, sub-sezione Piano di Comunicazione.

3. Sui documenti prodotti per la gestione e rendicontazione del contributo dovranno essere riportati il logo FSE, la cosiddetta "sezione istituzionale", composta dall'indicazione del Fondo Sociale Europeo, dall'emblema dell'Unione europea e la relativa dicitura, dal marchio della Regione Basilicata, dall'emblema della Repubblica Italiana e dallo slogan "Investiamo sul nostro futuro".

4. Nelle comunicazioni rivolte ai docenti, ai tutor ed ai destinatari dei corsi, occorre inserire la dicitura: "Il corso è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo FSE Basilicata 2007-2013".

5. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) 1828/2006, il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport informa i beneficiari che nel momento in cui accettano il finanziamento essi accettano nel contempo di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'art. 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso Regolamento.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, il soggetto attuatore è tenuto a informare i lavoratori destinatari circa:

- a) Le modalità e i termini previsti per avere accesso all'operazione;
- b) Il fatto che l'operazione è stata cofinanziata dal FSE;
- c) Il fatto che l'operazione è stata selezionata nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal FSE e sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma.

6. I destinatari dei corsi sono tenuti alla lettura della scheda informativa sulla UE, scaricabile dal sito www.fse.basilicata.it - sez. Corso sulla UE e sul FSE ed alla loro restituzione firmata, per mail all'indirizzo giuseppe.sabia@regione.basilicata.it o per fax al numero (0971) 666136.

ART. 24 TUTELA E PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente Avviso Pubblico verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

Art. 25 ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei modi e nelle forme consentiti dalla legge presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 - Potenza